

Determina N. 542 del 23/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- il direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università "La Sapienza" di Roma, con lettera del 24 luglio 2026, prot. ASST n. 60941, ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere il dott. Guglielmo Biafora, medico iscritto al corso della suddetta scuola di specializzazione, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica fuori rete formativa presso la SC Anestesia e rianimazione 2 di questa azienda;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Guglielmo Biafora presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri

titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Anestesia e rianimazione 2 ha confermato la volontà di garantire al dott. Guglielmo Biafora la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università “La Sapienza” di Roma, per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell’apparato cardiovascolare;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università “La Sapienza” di Roma la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Guglielmo Biafora di attività formativa professionalizzante presso la SC Anestesia e rianimazione 2, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

la Sapienza, Università di Roma, d'ora in poi denominata "Università", nella persona del direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, Prof. Emanuele Barbato

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII - d'ora in poi denominata "ASST", nella persona del direttore generale, Dott. Francesco Locati

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modifica la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, recante: "Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato I, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- il direttore della Scuola di specializzazione Prof. Emanuele Barbato autorizza il Dott. Guglielmo Biafora a svolgere dal 01/01/2027 al 30/04/2027 un periodo di formazione specialistica presso la SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST; tale autorizzazione verrà ratificata al primo Consiglio della Scuola di specializzazione utile;

TUTTO CIO' PREMESSO

Stipulano la seguente convenzione per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del Dott. Guglielmo Biafora.

Art. 1 – Finalità

L'ASST accoglie presso la SC Anestesia e Rianimazione 2 per il periodo dal 01/01/2027 al 30/04/2027, previo perfezionamento della stipula della presente convenzione, il medico in formazione specialistica, Dott. Guglielmo Biafora, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente *programma formativo individuale*:

"Il tirocinio ha come obiettivo generale l'approfondimento della gestione del paziente cardiologico critico in contesto di terapia intensiva cardiocirurgica, con acquisizione di autonomia decisionale e sviluppo



delle competenze necessarie all'integrazione in team multidisciplinari composte da cardiologi, cardiocirurghi, cardioanestesisti e perfusionisti. Gli obiettivi specifici comprendono:

Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica: gestione del paziente emodinamicamente instabile; monitoraggio invasivo avanzato; supporto inotropo e vasopressorio; gestione del decorso post-operatorio critico e delle relative complicanze; integrazione con il cardioanestesista nella sedoanalgesia, nella ventilazione meccanica invasiva e nello svezzamento da sistemi di ventilazione.

Sindrome Coronarica Acuta e Shock Cardiogeno: gestione dello STEMI e NSTEMI in raccordo con la sala di emodinamica; terapia antitrombotica e complicanze meccaniche dell'infarto; trattamento dello shock cardiogeno e utilizzo dei dispositivi di assistenza meccanica al circolo (IABP, Impella, ECMO veno-arteriosa).

Aritmie, Dispositivi e Scompenso Avanzato: trattamento delle aritmie maligne e storm elettrico; gestione di pacemaker temporaneo, definitivo ed ICD; ottimizzazione farmacologica dell'insufficienza cardiaca acuta; valutazione per LVAD e trapianto cardiaco.

Imaging ed Emergenze: ecocardiografia bedside (TTE/TEE); imaging TC in urgenza; gestione dell'arresto cardiaco intraospedaliero secondo protocollo ACLS; ventilazione meccanica non invasiva e invasiva".

Denominazione e sede della struttura complessa: SC Anestesia e Rianimazione 2

Art. 2 – Copertura assicurativa

L'ASST garantisce, con oneri a proprio carico, la copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 3 – Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa l'ASST rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione specialistica, redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.

Art. 4 - Prevenzione e Sicurezza

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.



L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome del 17.4.2025, rep atti n. 59/CSR.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17.4.2025.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.



Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2027 fino alla scadenza del periodo di formazione prevista per il giorno 30/04/2027. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

Art. 7 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 8 – Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Bergamo.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Per l'Università degli Studi di Roma
Il Direttore della Scuola di specializzazione
Prof. Emanuele Barbato

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 541/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
